



Comune di Sarsina

Provincia di Forlì – Cesena

Ordinanza n. 68

Prot. n. 6612

OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa alla disponibilità di punti di approvvigionamento idrico in caso di incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” che all’art. 3 comma 1 lettera c) indica nella figura del Sindaco l’Autorità territoriale di protezione civile;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che definisce le competenze statali e regionali riguardo i piani antincendio;
- il vigente “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex “Legge 353/2000” nel periodo 2017 – 2020, approvato con DGR 1172/2017; ;
- il Piano di Emergenza provinciale di protezione civile ed, in particolare, il modello di intervento “Rischio Incendi Boschivi”;
- il Piano comunale di protezione civile ed il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Valle Savio, approvato con Delibera C.C, n. 20.6.2017 che, relativamente al proprio modello di intervento “Rischi Incendi Boschivi”, prevedono l’adozione di ogni misura, anche di tipo preventivo, tesa a fornire il necessario supporto alla campagna antincendio boschivo;
- la comunicazione dell’Azienda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pubblicata in data 29.6.2017 sulla homepage del proprio sito istituzionale, come peraltro richiamata nella nota assunta il 2 luglio 2018 al PGN 29116 dell’Unione Comune Valle Savio nella quale si riferisce che in attuazione del sopraccitato Piano Regionale antincendio boschivo, il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha disposto l’attivazione della FASE DI ATTENZIONE per il rischio di incendi boschivi in tutto il territorio regionale dal **30 giugno 2018 al 30 settembre 2018**;

RILEVATA la necessita di adottare misure straordinarie finalizzate ad assicurare il pronto utilizzo di risorse idriche nel territorio comunale eventualmente necessarie alle operazioni legate alla campagna AIB per contrastare efficacemente gli incendi boschivi che dovessero innescarsi sul territorio;

ATTESO che il suddetto prelievo di acqua in caso di incendi e/o attività di prevenzione può essere garantito attraverso bacini e laghetti per i mezzi aerei e tramite punti idranti e vasche di bonifica per i mezzi terrestri;



Comune di Sarsina

Provincia di Forlì – Cesena

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;

VISTI, inoltre l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 8 c.3 della L. n. 241/1990;

RITENUTO di dover procedere con provvedimento di carattere contingibile ed urgente ai fini della regolamentazione del prelievo delle risorse idriche necessarie ad eventuali operazioni di spegnimento di incendi sul territorio, stante la dichiarazione dello stato di attenzione per il rischio incendi boschivi a tutela della pubblica incolumità

ORDINA

Durante il periodo compreso tra la data di emissione del presente atto ed il 30 settembre 2018:

- la pronta disponibilità di utilizzo di tutti i punti di approvvigionamento idrico pubblici e privati presenti sul territorio comunale, sia per mezzi di terra (autobotti), sia per mezzi aerei (elicotteri) impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB) per lo spegnimento di incendi boschivi;
- che la pronta disponibilità dei punti di approvvigionamento idrico debba avvenire in generale durante l'intero periodo a rischio incendi in cui viene attivata la fase di "attenzione" quindi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2018 e, in particolare, durante il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi" (fase di preallarme) qualora successivamente dichiarato con determinazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

AVVERTE

Che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra € 25,00 ed € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo.

Avverso che il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

La Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati del controllo e dell'accertamento della relative violazioni. Si dispone che la presente ordinanza venga trasmessa :

- al Polizia Municipale di Sarsina;
- all'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Servizio Area Romagna;
- Alla Prefettura di Forlì – Cesena, Area Difesa e Protezione Civile;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena;



Comune di Sarsina

Provincia di Forlì – Cesena

- Al Comando Compagnia Carabinieri Forestale di Sarsina;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Sarsina;
- Al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede a Cesena;
- Al Consorzio di Bonifica di II grado per il CER, con sede a Bologna;
- A Romagna Acque s.p.a. con sede a Forlì
- Ad Hera Forlì – Cesena, con sede a Cesena;
- All'Unione dei Comuni Valle del Savio

Il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, art.8 c.3, è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante pubblica affissione, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Sarsina.

Li, 26 LUG 2018



IL SINDACO
(Dott. Enrico Cangini)